



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4  
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

**N° 4 /2014**

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditori:**

**Dipendente:** sig. **Giordano Giovanni**, nato a Baronissi il 28/01/1963, matr. n. 20805

**Avvocato:** **Monaco Pasquale Lucio**, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

**Oggetto della spesa:** differenze retributive, spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 878588 del 20/12/2013 (prat.n.55692008 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.2690/2012 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 10.05.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 20.06.2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento professionale ed economico con attribuzione del livello economico B5 e giuridico B3 dal 31.03.1999, condannando la regione Campania al pagamento delle differenze retributive derivanti dal nuovo inquadramento.

Il Tribunale di S.M.C Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania a rifondere al ricorrente le spese di lite che, già compensate per due terzi, liquida in complessivi €. 600.00 di cui €. 350.00 per onorario, oltre maggiorazione per spese generali, IVA e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore costituito.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 274817 del 17/04/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14. Con nota prot. n. 402600 del 12/06/2014, il Settore Trattamento Economico ha comunicato gli importi spettanti al dipendente Sig. Giordano Giovanni a titolo di differenze retributive.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n.187634 del 17.03.2014, ha trasmesso alla UOD 04, copia dell'atto di pignoramento notificato a



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4  
(punto 3 del dispositivo)

questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell' avv. Monaco Pasquale Lucio in virtù della sentenza n. 2690/12 del Tribunale di S.M.C. Vetere;

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di differenze retributive in favore del dipendente sig. Giordano Giovanni e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatorio avv. Monetti Francesco.

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.2690 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 10.05.2012 e notificata in forma esecutiva in data 20.06.2013.

**TOTALE DEBITO**

**€. 6.768,92**

**Dipendente sig. Giordano Giovanni. matr.n. 20805**

- Differenze retributive € 4.356,71

Oneri riflessi a carico dell'amministrazione € 1.536,74

- Competenze per spese legali avv. **Monaco Pasquale Lucio** € **875,47**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002. derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 878588 del 20.12.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 2690 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 10.05.2012 e notificata in forma esecutiva in data 20.06.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

**Napoli, 25/06/2014**

Il Dirigente  
dott. Bruno de Filippis



## Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

## REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013 0878588 20/12/2013 11:00  
Mitt. A G C 4 Avvocatura  
Ass. 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad.  
Classifica 4.1.1

N. Pratica: CC-5569/2008

Oggetto: \_\_\_\_\_

Ricorso promosso da Giordano Giovanni

Trasmissione precetto

Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro**DIP 55 DG 14 UOD 03**

Direzione Generale per le Risorse Umane  
Stato Giuridico e Inquadramento  
Via Santa Lucia, 81

**NAPOLI**

CC/5569  
CP 23/12

Facendo seguito alla nota prot. 2013 0794401 del 20/11/2013, si trasmette per i provvedimenti di competenza, copia della Sentenza n. 2690/2012 relativa al ricorrente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia/rc

3683

20/12/2013  
v. secondo  
fascicolo



SENTENZA  
ESSENTE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dr. Vincenzo Pascale, all'udienza del 2 maggio 2012 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia di previdenza iscritta al n. 9565/07, avente ad oggetto: ripetizione indebito

**TRA**

Giordano Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Lucio Monaco, elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto difensore, in S. Maria C.V., alla Via Martiri del Dissenso, n. 31, procura a margine del ricorso

**RICORRENTE**

**E**

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Arena, località San Benedetto, presso lo STAP Ecologia della Regione unitamente all'Avv.to Modesto Letizia dal quale è rappresentato e difeso per procura generale alle liti atto Notar Stefano Cimmino di Napoli del 17.9.2002, Rep. N. 35093

**RESISTENTE**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI**

Con ricorso depositato il 10.10.2007 ritualmente notificato, parte ricorrente esponeva:

di essere dipendente della regione Campania con la qualifica B4 (ex IV livello);

di essere stato destinato fin dal 1989 a mansioni superiori siccome "addetto a mansioni comportanti esposizione a rischio, programmatore ed elaboratore dati", percependo la corrispondente indennità di rischio prevista dall'art. 45 della legge regionale numero 12 del 1991;

21 GIU 2013

21 GIU 2013

che la Regione, con delibera n. 1469 del 3 marzo 2000 della giunta regionale, rimasta inattuata nei suoi confronti, aveva previsto il passaggio diretto nel profilo di "addetto a macchine complesse (videoscrittura)", categoria B/3 (ex IV livello) in favore di quei dipendenti che "abbiano svolto attività di addetti al personal computer e ad altri sistemi di videoscrittura, per il cui uso abbiano percepito la relativa indennità di rischio entro la data del 31 dicembre 1999";

che la G.R., con deliberazione n. 7772 del 29 ottobre 1998, aveva collocato l'addetto a macchine complesse nell'ambito della quinta qualifica funzionale (attuale profilo B3).

Tanto esposto, chiedeva che venisse ordinato alla regione Campania di applicare la predetta delibera, con conseguente inquadramento, a far data dal 31 marzo 1999 (data di entrata in vigore del C.C.N.L. 1998/2001), nel livello economico B5 e giuridico B3 con vittoria delle spese del giudizio.

Si costituiva la Regione Campania, la quale deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, superflua ogni ulteriore indagine, la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Regione Campania sostiene che il ricorrente avrebbe dovuto partecipare alla procedura selettiva per l'attribuzione di una posizione economica superiore, non essendo contrattualmente possibile il re inquadramento, la riclassificazione automatica del personale neanche in base al profilo posseduto o alle mansioni svolte.

Osserva il tribunale che la parte istante ha documentalmente dimostrato di essere stata destinataria di diversi ordini di servizio con i quali veniva individuata come addetta ad operare su macchine complesse (li si veda in produzione di parte ricorrente; dagli stessi emerge che il Giordano fu incaricato di operare come programmatore ed elaboratore dati sul Personal computer Olivetti M300/02; ancora emerge che fu incaricato della riproduzione di atti e provvedimenti mediante il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura; emerge infine che percepiva l'indennità di rischio: si vedano anche le buste paga in atti).

Orbene, con deliberazione della giunta regionale n. 7772 del 29 ottobre 1998, erano stati meglio individuati "i profili

professionali nell'ambito dei vari livelli funzionali all'epoca in vigore".

Risulta anche documentato che, con successiva delibera di giunta regionale n. 1469 del 3 marzo 2000, tenuto conto che tra i profili indicati dal precedente provvedimento "è stato espressamente riconosciuto quello di "addetto macchine complesse (videoscrittura)", si stabilì "di attribuire il profilo professionale di addetto a macchine complesse (videoscrittura) a tutti i dipendenti che, nell'ambito dell'originaria qualifica funzionale collocabile nella categoria B del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, abbiano svolto attività di addetto al personal computer e a sistemi di videoscrittura, per il cui uso abbiano percepito la relativa indennità di rischio, entro la data del 31 dicembre 1999".

La regione Campania non pone in dubbio la validità della delibera di giunta regionale n. 7772 del 29 ottobre 1998 con la quale, meglio individuandosi i profili professionali sui quali articolare il personale, ben introdotto quello di "addetto a macchine complesse (videoscrittura)".

Appare, inoltre, evidente che la suddetta modifica dell'articolazione del personale comportava la riclassificazione dei dipendenti con l'attribuzione del nuovo e corretto profilo agli aventi diritto.

In tale ottica, la delibera di giunta regionale n. 1469 del 3 marzo 2000 assume valore non già costitutivo di un diritto all'attribuzione del corretto profilo, ma meramente dichiarativo del predetto diritto fondato già sulla precedente - e non contestata - delibera.

Il diritto del ricorrente all'attribuzione del profilo di "addetto a macchine complesse (videoscrittura)" sussisteva pertanto già sulla base della riclassificazione necessariamente conseguente alla delibera n. 7772 del 1998, a fronte della pacifica e dimostrata utilizzazione del dipendente di macchine elettroniche, personal computer con sistemi di videoscrittura ed è stato definitivamente sancito con la successiva delibera del 3 marzo 2000.

La difesa della regione Campania, incentrata sulla pretesa impossibilità della riclassificazione automatica del personale, neanche in base al profilo posseduto o alle mansioni svolte, secondo il principio che sarebbe stato "implicitamente" sancito ex articolo 4 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, risulta quindi non pertinente sotto

una pluralità di profili, non considerando la convenuta che la norma contrattuale "de qua" concerne l'ulteriore progressione verticale dei dipendenti già correttamente inseriti nel nuovo sistema di classificazione contrattuale (e ciò a differenza dell'articolo 3 dello stesso contratto, effettivamente riferito alla collocazione del personale nelle corrispondenti posizioni), e che comunque essa ha ad oggetto progressioni da effettuarsi nella sua vigenza, e non già mere e preesistenti riclassificazioni per rideterminazione di profili, come quella che aveva interessato l'istante già prima del nuovo sistema contrattuale, ed a prescindere dal momento in cui era stato espressamente riconosciuto il diritto già maturato.

A ben vedere, la presente controversia non concerne la pretesa di un dipendente alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro in riferimento a posto di area superiore, per il quale sia necessario l'espletamento di un concorso.

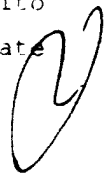
In realtà, la vicenda che ne occupa attiene alla mera riclassificazione di personale già assunto, con l'attribuzione del corretto profilo di nuova individuazione sulla base delle mansioni svolte, con conseguente attribuzione di una specifica qualifica nell'ambito del profilo professionale di appartenenza, il che prescinde dalla necessità di un concorso.

Lo stesso comportamento pacificamente tenuto dalla regione Campania, consistito nel dare esecuzione alla delibera n. 1469 del 2000 (per quanto detto, in realtà sua volta meramente attuativa della delibera numero 7772 del 1998 già citata) nei confronti di una moltitudine di altri dipendenti, appare in forte ed inspiegabile contraddizione con le tesi esposte in questa sede dall'ente e delle quali si è comunque rilevata l'infondatezza.

Ne consegue che va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del profilo invocato, "fascia B", ove è previsto espressamente l'inquadramento degli operatori su macchine complesse (cfr. Declaratoria contrattuale allegata al C.C.N.L.) con la decorrenza richiesta.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi mentre per il vestito le stesse vanno poste a carico della regione soccombente e liquidate direttamente in dispositivo.

P.Q.M.



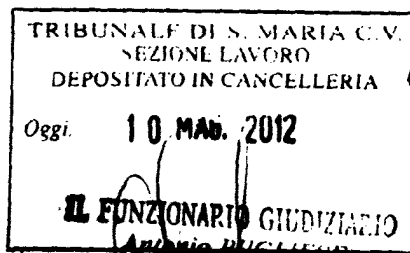
Il tribunale di Santa Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Giordano Giovanni nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato 5.10.2007, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda e dichiara che Giordano Giovanni ha diritto all'inquadramento professionale ed economico con attribuzione del livello economico B5 e giuridico B3 dal 31.3.1999;
- Condanna la Regione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che, già compensate per due terzi, liquida in complessivi euro 600,00 di cui euro 350,00 per onorario, oltre maggiorazione per spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore costituito.

Così deciso in Santa Maria C.V. il 2 maggio 2012

IL GIUDICE UNICO  
Dr. Vincenzo Pascale

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonio PUGLIESE







**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA** 1

**REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE**

**Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.**

**Si rilascia in forma esecutiva a richiesta**

dell'Avv. P. L. RONAC quale attributario

S.Maria C.V. 16 /05/2012.-

**Il Funzionario Giudiziario**  
f.to Antonio Pugliese

**E' copia conforme per uso notifica**

S.Maria C.V. 16 /05/2012.-

**Il Funzionario Giudiziario**  
Antonio Pugliese

## ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. PASQUALE LUCIO MONACO, si notifici il su esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

UNIVERSITÀ DI NAPOLI  
lo t  
dest  
dell'ufficio  
**Colicchio Silvana**  
**20 GIU 2013**  
LUFFICIO GIUDIZIARIO  
DE LUCA ALBERTO

**Sentenza del Trib.di S.M.C.Vetere -Sez. Lav.-**  
**Numero 2690/2012**  
**Dip. Giordano Giovanni**  
**Avvocato MONACO Pasquale Lucio**

|                   |        |        |               |
|-------------------|--------|--------|---------------|
| Diritti e onorari |        |        | 600,00        |
| spese generali    | 15,00% | 600,00 | <u>90,00</u>  |
|                   |        |        | 690,00        |
| CPA               | 4%     | 690,00 | <u>27,60</u>  |
|                   |        |        | 717,60        |
| IVA               | 22%    | 717,60 | 157,87        |
| TOTALE FATTURA    |        |        | <b>875,47</b> |
| RITENUTA          | 20%    | 690,00 | 138,00        |
| NETTO A PAGARE    |        |        | 737,47        |